

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Onere probatorio solo in presenza di contestazione specifica

Solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio, ciò in quanto la contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato è sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del "thema decidendum" e del "thema probandum", con conseguente esclusione dal "thema decidendum" dei fatti tardivamente contestati.

Tribunale Nola, sezione prima, sentenza del 17.01.2024

..omissis...

L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.

Orbene, va rilevato che i fatti posti a base della domanda proposta in via monitoria non sono stati contestati dall'opponente in maniera specifica e circostanziata, per cui gli stessi sono da ritenersi come pacifici e non bisognosi di prova.

Come chiarito dalla Suprema Corte l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19-08-2009, n. 18399; Cass. 05-03-2009 n. 5356).

Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone pertanto di concludere che, solo in caso di specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18-05-2011, n. 10860), ciò in quanto la contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato è sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del "thema decidendum" e del "thema probandum", con conseguente esclusione dal "thema decidendum" dei fatti tardivamente contestati (cfr. Cass. 05-08-2010, n. 18207; Cass. 15-09-2008, n. 23670; Cass., sez. lav., 08-08-2006, n. 17947; Cass., sez. lav., 03-02-2003, n. 1562).

L'onere di contestazione tempestiva è del resto desumibile da tutto il sistema processuale ed in particolare dalla struttura dialettica a catena dello stesso: ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, purchè logicamente l'onere di allegazione sia stato adempiuto correttamente con indicazione specifica dei fatti allegati; al contrario, laddove una parte non abbia assolto in maniera puntuale al proprio onere di allegazione, non sorge neanche a carico dell'altra parte l'onere di contestazione specifica dei fatti allegati e non potrà conseguentemente trovare attuazione il cd. principio di non contestazione (Cass., sez. lav., 13-06-2005, n. 12636).

L'onere di specifica contestazione è applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte Cass. 19-10-2006, n. 22489; Cass., sez. un., 07-07-1993, n. 7448).

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza, l'onere di specifica contestazione trova inoltre applicazione anche per quanto concerne la correttezza della determinazione delle somme dovute, avendo la contestazione dell'esattezza del calcolo del credito maturato una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, nell'ambito di un sistema di preclusioni diretto a conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. in tal senso Cass., sez. lav, 18-02-2011, n. 4051 nonché Cass., 25-05-2007, n. 12231, per quanto concerne specificamente l'onere di contestazione in maniera analitica degli importi oggetto delle fatture poste a base della domanda).

Da ultimo, l'onere di specifica contestazione è stato anche espressamente codificato nell'art. 115, 1 comma c.p.c., come modificato con L. n. 69 del 2009.

Orbene, da una lettura delle difese dell'opponente, si evince che lo stesso ha riconosciuto in maniera esplicita ed univoca di aver sottoscritto il contratto di fornitura di servizi con la società opposta, specificando tuttavia che la stessa avrebbe applicato delle tariffe superiori a quelle concordate in deroga al contratto.

Sul punto tuttavia parte opponente non ha coltivato richieste istruttorie, non depositando neppure gli scritti conclusivi e dunque non assolvendo ai relativi oneri probatori.

La prova del rapporto oggetto di causa emerge comunque in via documentale dal contratto, dalle fatture e dalle scritture contabili come da documentazione allegata al fascicolo monitorio (cfr. doc. fascicolo monitorio)

A fronte della documentazione prodotta dall'opposta, parte opponente si è limitata sostanzialmente ad articolare difese generiche non sollevando alcuna circostanziata contestazione in ordine all'importo ingiunto dalla società opposta per il rimborso delle somme finanziate, ragion per cui deve concludersi che il credito azionato va ritenuto sostanzialmente come non controverso. Come innanzi detto la prova dell'entità del credito maturato dall'opposto è costituita dalla documentazione contabile sopra indicata dettagliatamente depositata in giudizio dall'opposta unitamente alla fonte contrattuale (cfr. fascicolo monitorio).

Sul punto indipendentemente dall'atteggiamento processuale di parte opponente che, si ripete, non ha formulato richieste istruttorie e non ha depositato scritti conclusivi sostanzialmente accettando le contestazioni operate dalla società opposta, va comunque evidenziato che l'opposizione è rimasta genericamente proposta.

In conclusione, non resta che rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 2024/2017 del Tribunale di Nola.

Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55 del 2014, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 2489/2018 di R.G., così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2024/2017 del Tribunale di Nola, e ne dichiara definitivamente l'esecutività;
- condanna l'opponente a pagare alla opposta le spese del giudizio di opposizione che si liquidano Euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e C.P.A.se dovute come per legge.

Così deciso in Nola, il 16 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
